

Numero Protocollo Generale	18/002863-GEN
Data Protocollo	11/09/2018
Tipologia Documento	Convenzioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, DELLA LEGGE N. 241/1990

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

E

LAZIODISU

L'UNIVERSITA' degli Studi di Roma "Foro Italico" (di seguito denominata "Università"), con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, C.F. 80229010584, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Lucia Colitti, domiciliata per la carica in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15;

E

LAZIODISU, con sede legale in Roma, Via Cesare De Lollis n. 24/b, C.F./P.I. 08123891007, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio De Michele, domiciliato per la carica in Roma, Via Cesare De Lollis n. 24/b;

PREMESSE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", pubblicato in GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2011 con modifiche pubblicate in GU Serie Generale n. 177 del 30 luglio 2013;
- visto l'art. 2, comma 9 dello Statuto dell'Università che recita espressamente che: "Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici, culturali e organizzativi, l'ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri";
- visto l'art. 2, comma 5 dello Statuto dell'Università che prevede espressamente che: "Assicura agli studenti, di cui valorizza la centralità nella vita dell'istituzione, i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della società e del mondo del lavoro, promuovendo l'accesso agli studi e il loro completamento da parte di studenti capaci e meritevoli di ogni condizione, nazionalità e appartenenza politica o confessionale, anche se privi di mezzi. Assicura agli studenti in condizioni di disagio o disabilità interventi e strumenti atti a favorirne l'accesso all'offerta formativa e la piena partecipazione alla vita dell'ateneo";
- visto l'art. 28, comma 1, lett. a) dello Statuto dell'Università che prevede espressamente che l'Ateneo, in base ai propri fini istituzionali può: "concludere con altri enti accordi di collaborazione in attività istituzionali di interesse comune";



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

- vista la Legge regionale n° 7 del 18 giugno 2008 recante "Nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari" (d'ora in poi Legge istitutiva di Laziodisu);
- visto l'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1 della Legge istitutiva di Laziodisu mediante il quale la Regione favorisce lo sviluppo del diritto agli studi universitari attraverso gli interventi, i servizi e le prestazioni attuati da Laziodisu e dalle relative Adisu e nello specifico, tra l'altro, il Servizio di ristorazione rivolto alla generalità di studenti;
- visto l'art. 8 comma 2 della Legge istitutiva di Laziodisu che prevede espressamente che: "Le Adisu nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in conformità al piano triennale e al piano annuale previsti dagli articoli 9 e 10, nonché alle regole generali di gestione e alle procedure amministrative stabilite da Laziodisu, provvedono all'attuazione degli interventi, dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), c), d), fatto salvo quanto disposto al comma 3";
- visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) che prevedere che:
 - "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le predisposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.
 - 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitate, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".
- visto il parere dell'Anac n. 567 del 31 maggio 2017;
- visti i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni (cfr. "Sentenza Amburgo" sentenza 9 giugno 2009, Causa C-480/06, Commissione delle Comunità europee c/ Repubblica Federale di Germania; sentenze 19.12.2012, Causa C-159/11 ASL Lecce c/Univ. Salento e Ordine Ing. Prov. Lecce; nell'ordinanza del 16.05.2013, Causa C-564/11, Consulta Reg. Ord. Ing. della Lombardia c/ Comune di Pavia, Univ. degli Studi di Pavia; Causa C-352/12, Cons. Naz. Ing. c/ Comune di Castelvecchio Subequo, Univ. degli Studi di Chieti Pescara – Dip. Scienze e Storia dell'Architettura, Cons. Naz. Ing., Comune di Barisciano, Scuola di Architettura e Design Vittoria dell'Univ. di Camerino, del 20.06.2013; sentenza del 13.06.2013, causa C- 159/11 e C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG c/ Kreis Duren, Stadt Duren, parere del Consiglio di Stato, sez. II del 22 aprile n. 1178) e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE che così recita:

"Un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 - a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione".



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

- *vista la Direttiva 24/2014/UE è stata recepita dal D.lgs. n. 50 citata del 2016, il cui art. 5, comma 6, disciplina l'ipotesi di accordo di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche, in applicazione del richiamato art. 12 della Direttiva n. 24 citato;*
- *considerato che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE e art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50 del 2016, nonché della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di un'attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo;*
- *considerato che le parti hanno già sottoscritto il reciproco interesse ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni rivolti all'utenza universitaria ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione (prot. n. 04187-01 del 14 maggio 2014) e che, con il presente atto, confermano la volontà di rinnovare espressamente la medesima collaborazione;*

CONSIDERATE LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Le parti intendono cooperare tra le stesse per perseguire un interesse pubblico comune, nell'ambito delle rispettive competenze, per contribuire alla realizzazione del diritto allo studio, con specifico riferimento agli studenti dell'Università del Foro Italico. A tal fine, l'Università rende disponibili in uso gratuito a Laziodisu, per lo svolgimento delle attività istituzionali di quest'ultima, i locali ubicati in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 6 mq_200, il tutto come meglio identificato nella allegata planimetria (All. A), che sottoscritta dalle parti forma parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

Laziodisu si impegna ad utilizzare detti locali esclusivamente per erogare, anche attraverso gestore dalla stessa scelto in osservanza del codice degli appalti, il servizio di mensa (Servizio).

Art. 2 - Durata

Il presente Accordo ha durata di anni 2 (due) a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Alla scadenza del termine sopra indicato, le parti possono rinnovarlo in modo espresso per un ulteriore eguale periodo.

Art. 3 - Obblighi delle Parti

Laziodisu assume l'onere della custodia, conservazione, manutenzione ordinaria e cura dei locali di cui all'art. 1.

L'Università assume l'onere della custodia e conservazione degli spazi comuni necessari per il raggiungimento dei locali oggetto della presente atto.

Nessuna forma di remunerazione è prevista tra le parti.

Art. 4 - Modifiche, addizioni, innovazioni e migliorie del bene

Nel corso della durata dell'Accordo Laziodisu potrà apportare ai locali messi a disposizione dall'Università e agli impianti ivi esistenti modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni, previo il consenso scritto dell'Università e sempre che siano conformi alla disciplina normativa vigente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

Sono a carico di Laziodisu tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione necessari per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nei locali di cui all'art.1.

I locali verranno restituiti nello stato in cui si trovano al momento della riconsegna, fatta salva ovviamente la constatazione di specifici danni provocati ed oggettivamente accertati e contestati a Laziodisu.

Gli impianti, attrezzature, migliorie ed innovazioni installate da Laziodisu, d'intesa con l'Università, e non asportate al momento del rilascio dell'immobile, si intenderanno ritenuti dall'Università, senza obbligo da parte di questi di corrispondere compenso alcuno.

Laziodisu si obbliga a mantenere i locali affidatigli in uso alle condizioni di decoro, igiene, di estetica e funzionalità, osservando e facendo osservare ogni disposizione relativa alla messa in sicurezza dei locali, prevenzione per danni, infortuni ecc., l'igiene, la sanità e quanto altro attiene all'uso ed al godimento degli immobili.

Sono a carico di Laziodisu le spese di pulizia dei locali resi disponibili, affinché il bene in parola risulti in ogni momento in soddisfacenti condizioni di efficienza e di decoro.

Art. 6 - Responsabilità

Laziodisu dovrà adeguatamente assicurarsi contro i rischi derivanti dall'attività che verrà svolta nei locali in parola.

Laziodisu terrà inoltre sollevata l'Università sia per i rischi summenzionati, sia per i danni verso terzi che, a qualunque titolo, derivassero in conseguenza dell'attività svolta nei locali della sede universitaria.

Art. 7 - Consegna locali

Al momento della consegna dei locali verrà redatto apposito Verbale sottoscritto tra le parti e corredato da relativa documentazione tecnica e fotografica.

Al cessare, per qualsiasi motivo, del presente atto, Laziodisu dovrà, a sua cura e spese, asportare dai locali di cui trattasi, tutti i materiali e quant'altro e dovrà provvedere alla rimessione in pristino dei locali.

Art. 8 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

Per quanto non previsto dalla presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

Art. 9 - Foro competente

Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente atto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del TAR del Lazio, Roma.

Art. 10 - Facoltà di recesso

Le parti, nel caso di variazioni notevoli e rilevanti dei presupposti generali o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riservano la facoltà di risolvere consensualmente il presente accordo, senza che le stesse reciprocamente possano sollevare avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento collaborativo al fine di consentire a Laziodisu di erogare il Servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell'utenza e dell'immagine delle due istituzioni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente atto, nonché per fini statistici.

Letto, approvato e sottoscritto

Ai sensi dell'art. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso la Segreteria Direzione Generale di Laziodisu.

Il Direttore Generale

Università degli Studi di Roma "Foro Italico"

(Dott.ssa Lucia Colitti)

Il Direttore Generale

Laziodisu

(Ing. Antonio De Michele)

Si allega quale parte integrante e sostanziale:

- Planimetria dei locali messi a disposizione di Laziodisu (Allegato A)

